

Allegato A**Schema di AVVISO PUBBLICO**

**Avviso Pubblico “Istituzione/potenziamento dei Centri per Uomini Autori
o potenziali autori di violenza di genere (C.U.A.V.)”****Avviso C.U.A.V.****Sommario**

Premessa	3
Art. 1 - Obiettivi e finalità	4
Art. 2 – Dotazione Finanziaria	6
Art. 3 – Ripartizione territoriale delle risorse	6
Art. 4 – Misura del finanziamento concedibile	7
Art. 5 – Disciplina in materia di aiuti di Stato	8
Art. 6 – Soggetti proponenti	9
Art. 7 – Requisiti dei soggetti proponenti	10
Art. 8 – Requisiti strutturali e organizzativi.....	11
Art. 9 – Personale: qualifiche e formazione.....	13
Art. 10 – Modalità e termini per la presentazione della domanda.....	13
Art. 11 – Contenuto delle proposte progettuali.....	16
Art. 12 – Valutazione delle proposte progettuali.....	18
Art. 13 – Modalità e tempi per l’erogazione del contributo.....	21

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso C.U.A.V

Art. 14 – Spese ammissibili e rendicontazione	24
Art. 15 – Monitoraggio.....	29
Art. 16 – Revoca totale o parziale del contributo	30
Art. 17 – Trattamento e protezione dei dati personali	33
Art. 18 – Informazioni o comunicazioni	34
Art. 19 – Foro competente.....	34

Premessa

La violenza maschile contro le donne costituisce un fenomeno esteso e molto diffuso, che supera i confini nazionali attraverso manifestazioni di rapporti di potere tra uomini e donne, fino ad arrivare alle diverse forme di violenza intra ed extra familiare.

Tale fenomeno, radicato storicamente, produce un'estesa violazione dei diritti umani e porta diverse conseguenze in ambito socioeconomico – sanitario, oltre a generare una radicata discriminazione delle donne, che ne impedisce la piena realizzazione in ogni settore della loro vita.

La violenza contro le donne colpisce anche i minori, vittime di violenza subita o assistita, che hanno uguale diritto ad essere protetti e ricevere supporto e sostegno.

Le finalità del presente avviso scaturiscono dall'art. 16 della Convenzione di Istanbul (L. n. 77/2013) che prevede l'istituzione e il sostegno di programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

Ulteriore attenzione al tema è stata dedicata dalla riforma attuata dal c.d. "Codice Rosso" (L. 69/19) e dalle successive modifiche normative intervenute, che hanno reso necessario creare programmi di intervento volti al recupero e alla riabilitazione degli uomini autori di violenza.

Con l'Intesa del 14 settembre 2022, tra lo Stato e le Regioni, sono stati individuati i Requisiti Minimi dei **C.U.A.V.** (**C**entri per **U**omini **A**utori di **V**iolenza), prevedendo un periodo transitorio della durata di 18 mesi per l'adeguamento agli stessi.

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso **C.U.A.V**

Tale termine è stato ulteriormente prorogato da successive intese ed è attualmente fissato a settembre 2026; è altresì in corso la consultazione per procedere a riesaminare gli standard previsti dall'intesa.

Il rispetto dei requisiti previsti dall'Intesa costituisce condizione necessaria per l'accesso ai fondi nazionali.

Con la DGR n. 139 del 12 marzo 2026 la Regione Lazio ha programmato le risorse assegnate dallo Stato, destinandole all'emanazione del presente avviso pubblico per un importo complessivo di **euro 1.361.815,00**.

Con Determinazione Dirigenziale n. G04933 del 15 aprile 2026 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'iscrizione all'elenco regionale dei Centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V.), ai sensi dell'Intesa del 14 settembre 2022 (Rep. atti n. 184/CSR).

Al fine di favorire la diffusione omogenea dei C.U.A.V. sul territorio regionale, è stato stabilito di ripartire le risorse suindicate tra gli ambiti territoriali coincidenti con le province, nella percentuale del 50% in misura fissa tra le stesse ed il restante 50% in misura variabile, sulla base della popolazione maschile residente.

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato a consolidare e implementare sul territorio regionale la rete dei Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza (C.U.A.V.), garantendo che gli stessi siano pienamente conformi ai requisiti minimi stabiliti dall'Intesa del 14 settembre 2022 (Rep. atti n. 184/CSR) e successivi aggiornamenti,

nonché iscritti nell'elenco regionale istituito ai sensi dell'art. 10 della medesima Intesa e della DGR n. 139/2026.

2. Il presente Avviso concorre al perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'art. 16 della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge n. 77/2013, che prevede l'istituzione e il sostegno di programmi rivolti agli autori di violenza domestica, finalizzati a incoraggiare modelli di comportamento non violenti, prevenire la recidiva e modificare condotte violente apprese.

3. L'Avviso si inserisce nel quadro normativo delineato anche dalla legge n. 69/2019 ("Codice Rosso") e successive modificazioni, che rafforza la necessità di predisporre interventi e programmi strutturati di recupero rivolti agli uomini autori di violenza.

4. Le **finalità specifiche del presente Avviso** sono:

- a) favorire la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne, promuovendo l'interruzione dei comportamenti violenti attraverso la piena assunzione di responsabilità da parte degli autori e l'avvio di percorsi di recupero in coerenza con l'Intesa Rep. atti n. 184/CSR;
- b) sostenere gli autori nella costruzione di modelli relazionali e comportamentali non violenti, finalizzati alla prevenzione della recidiva e alla promozione di relazioni basate sul rispetto, sulla parità di genere e sulla gestione non violenta dei conflitti.

Art. 2 – Dotazione Finanziaria

1. Per il finanziamento del presente Avviso è prevista una dotazione complessiva pari a **euro 1.361.815,00**, così articolata:

- € 718.900,00 a valere sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2022;
- € 70.443,00 a valere sul Decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 23 novembre 2023;
- € 246.953,00 a valere sul Decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 28 novembre 2024;
- € 325.519,00 a valere sul Decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 29 dicembre 2025.

Art. 3 – Ripartizione territoriale delle risorse

1. Al fine di favorire una diffusione omogenea dei C.U.A.V. sul territorio regionale, le risorse di cui al presente Avviso sono ripartite tra gli ambiti territoriali coincidenti con il territorio delle Province del Lazio, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 139/2026.

2. La ripartizione delle risorse avviene come segue:

- a) il **50% della dotazione complessiva**, pari a **€ 680.907,50**, è assegnato in **quota fissa**, in parti uguali, a ciascun ambito territoriale;
- b) il restante **50% della dotazione complessiva**, pari a **€ 680.907,50**, è ripartito in **quota variabile**, proporzionalmente alla popolazione maschile residente al 1° gennaio 2025, sulla base dei dati ISTAT.

3. Il quadro finanziario di riferimento, determinato sulla base dei dati demografici sopra richiamati, è riportato nella tabella seguente:

Provincia	Contributo fisso (€)	Popolazione maschile ¹	% Popolazione maschile	Quota variabile (€)	Totale (€)
Roma	136.181,50	1.307.642	63,9834%	435.667,71	571.849,21
Latina	136.181,50	281.420	13,7700%	93.760,84	229.942,34
Frosinone	136.181,50	227.850	11,1488%	75.912,89	212.094,39
Viterbo	136.181,50	151.772	7,4263%	50.565,95	186.747,45
Rieti	136.181,50	75.037	3,6716%	25.000,11	161.181,61
TOTALE	680.907,50	2.043.721	100%	680.907,50	1.361.815,00

Art. 4 – Misura del finanziamento concedibile

1. Il finanziamento concedibile per l'istituzione o il potenziamento dei C.U.A.V. non può essere inferiore a **euro 20.000,00** né superiore a **euro 45.000,00**, secondo quanto previsto dalla DGR n. 139/2026.

2. Qualora le istanze finanziabili non esauriscano le risorse assegnate al relativo ambito territoriale, le somme residue saranno attribuite ai soggetti proponenti **ammessi ma non finanziati**, indipendentemente dall'ambito territoriale di origine, **in base alla valutazione di merito**.

¹ I dati relativi alla popolazione maschile residente al 1° gennaio 2025 sono tratti dalle elaborazioni statistiche ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), disponibili sul portale Demo-ISTAT (<https://demo.istat.it>) e sulle relative pubblicazioni provinciali per età e sesso.

3. I progetti relativi all'istituzione o al potenziamento dei C.U.A.V. devono avere una **durata massima di 12 mesi**, decorrenti dalla data di trasmissione della "Comunicazione dell'Avvio delle Attività", in coerenza con quanto previsto dall'Intesa del 14 settembre 2022 in merito alla durata dei programmi rivolti agli uomini autori di violenza.

Art. 5 – Disciplina in materia di aiuti di Stato

1. Fatti salvi i casi non rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, qualora i contributi concessi nell'ambito del presente Avviso si configurino come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli stessi saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*", nei limiti e alle condizioni previsti dal medesimo Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 1, LAZIOcrea S.p.A., in qualità di soggetto gestore dell'Avviso, procederà alle verifiche previste dalla normativa vigente, anche mediante consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
3. Qualora, all'esito delle verifiche effettuate, emerga l'impossibilità di concedere in tutto o in parte il contributo richiesto per superamento dei massimali o per mancanza dei presupposti previsti dalla disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato, il contributo sarà conseguentemente ridotto ovvero non concesso.

Art. 6 – Soggetti proponenti

1. L'istanza per l'istituzione o il potenziamento dei C.U.A.V. può essere presentata da:

- a) Enti pubblici e locali, in forma singola o associata;
- b) Enti del servizio sanitario;
- c) Enti ed organismi del Terzo Settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze negli interventi rivolti agli uomini autori di violenza per almeno tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'Intesa del 14 settembre 2022;
- d) Soggetti di cui alle lettere a), b) e c) **di concerto, intesa o in forma associata.**

2. I soggetti proponenti possono presentare domanda in forma singola o in forma associata. In entrambi i casi, tutti i soggetti coinvolti devono possedere i requisiti previsti dall'Intesa Rep. atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022.

3. Nel caso di presentazione dell'istanza in forma associata, la proposta progettuale sarà valutata anche in relazione ai criteri indicati all'art. 11 del presente Avviso, al fine di promuovere, sostenere e consolidare reti di collaborazione non occasionali tra diversi organismi presenti sul territorio.

4. Il soggetto capofila è individuato quale beneficiario formale del finanziamento e responsabile degli adempimenti amministrativi, attuativi e rendicontuali relativi al progetto.

Art. 7 – Requisiti dei soggetti proponenti

1. Gli Enti ed organismi del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera c), dell'Intesa del 14 settembre 2022 (Rep. atti n. 184/CSR), devono:

- a) essere **registrati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**;
- b) avere nello Statuto, tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i **temi del contrasto alla violenza contro le donne**, in coerenza con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul;
- c) avere maturato **un'esperienza almeno triennale** in programmi rivolti a uomini autori di comportamenti violenti, finalizzati all'assunzione di responsabilità, al riconoscimento degli effetti della violenza e alla rielaborazione di modelli relazionali paritari.

2. Tutti i soggetti proponenti, compresi gli enti pubblici, devono garantire il possesso dei requisiti previsti dall'**Intesa** del 14 settembre 2022 sui requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (Rep. atti n. 184/CSR), assicurando che le attività siano realizzate da équipe multidisciplinari dedicate, in possesso delle qualifiche e formazione previste dall'art. 4 della stessa.

3. Qualora gli enti e/o organismi proponenti risultino gestori di **Centri Antiviolenza (CAV)** e/o **Case Rifugio (CR)**, deve essere garantita e documentata l'attivazione del C.U.A.V. in una **sede distinta**, ubicata in uno stabile ed edificio differenti e distanti rispetto a quelli destinati alle attività rivolte alle donne vittime di violenza, e che **non siano le stesse operatrici** a seguire vittima e autore.

4. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'Intesa tra il Governo, le

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso C.U.A.V

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14 settembre 2022 (Rep. atti n. 184/CSR), nonché la conformità del Centro ai requisiti minimi ivi stabiliti.

5. I soggetti proponenti devono altresì attestare, mediante la medesima dichiarazione sostitutiva, di aver presentato domanda di iscrizione all'elenco dei Centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V.) istituito ai sensi della citata Intesa. A tal fine, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione copia della richiesta di iscrizione, recante gli estremi di protocollo rilasciati dall'Amministrazione competente.

6. La mancata presentazione della dichiarazione di cui ai commi precedenti o l'assenza della documentazione attestante l'avvenuta richiesta di iscrizione all'elenco comporta l'inammissibilità della domanda.

.

Art. 8 – Requisiti strutturali e organizzativi

1. I soggetti proponenti devono garantire il rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dall'art. 3 dell'Intesa Rep. atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022, come di seguito specificati.

2. L'immobile destinato a sede operativa del C.U.A.V. deve possedere i seguenti requisiti strutturali:

- a) possedere tutte le **autorizzazioni richieste dalla normativa vigente** per lo svolgimento delle attività previste;
- b) garantire **accessibilità**, adeguata fruibilità degli spazi e possibilità di svolgere le attività nel **rispetto della privacy**;
- c) essere **individuato e disponibile già al momento della presentazione della**

domanda, come dichiarato nella proposta progettuale.

3. Il C.U.A.V. deve garantire i seguenti requisiti organizzativi:

- a) **apertura almeno due giorni alla settimana**, anche su appuntamento, per un minimo di **12 ore settimanali**, con fasce orarie differenziate, nonché un **numero telefonico** e una **casella di posta elettronica** dedicati;
- b) la predisposizione di una **Carta dei servizi**, recante orari, giorni di apertura e modalità di accoglienza, esposta e disponibile presso i locali dedicati;
- c) l'adozione di modalità operative che garantiscano la **sicurezza delle vittime**, escludendo qualsiasi forma di mediazione tra autore e vittima e assicurando la totale separazione dei programmi rivolti ai due target;
- d) l'utilizzo di **strutture separate e distanti** nel caso in cui il medesimo soggetto gestore operi anche CAV e/o Case Rifugio, garantendo che **non siano gli stessi operatori o operatrici** a seguire sia vittima sia autore.

4. Il C.U.A.V. deve dotarsi di un sistema strutturato di registrazione, documentazione e monitoraggio delle attività, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dell'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022.

In particolare, devono essere garantite:

- a) la registrazione e documentazione dei programmi di intervento proposti;
- b) la rilevazione e classificazione della tipologia di violenza agita;
- c) la rilevazione degli esiti dei percorsi e degli eventuali abbandoni;
- d) la realizzazione di attività di follow-up dei programmi entro il periodo di attuazione del progetto, anche al fine di prevenire la recidiva dei comportamenti violenti.

Art. 9 – Personale: qualifiche e formazione

1. Il soggetto proponente deve avvalersi di personale femminile e maschile, specificamente formato, organizzato in un'équipe multidisciplinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dell'Intesa Rep. atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022, al fine di garantire risposte adeguate ai bisogni complessi degli utenti.
2. L'équipe del C.U.A.V. deve essere composta da **almeno tre operatori/operatrici** e includere **almeno un/a professionista psicologo/a o psicoterapeuta**, con formazione specifica nel campo della violenza di genere, come previsto dall'Intesa.
3. L'équipe può comprendere, in relazione alle esigenze del programma e alla complessità dei casi, ulteriori figure professionali quali educatore professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore interculturale, mediatore linguistico-culturale, criminologo/a, purché in possesso della formazione e delle competenze richieste dall'Intesa.

Art. 10 – Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal/dalla Legale Rappresentante del soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di forma associata, utilizzando l'apposita modulistica **Allegato B – Domanda di partecipazione**, compilata in ogni sua parte e firmata, a pena di esclusione, con **firma digitale** o con **firma autografa** corredata da copia del documento di identità in corso di validità.
2. I C.U.A.V. beneficiari di finanziamenti, ai sensi del citato art. 26-bis del decreto n. 104 del 2020 devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate e

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso C.U.A.V

di decadenza dagli elenchi e/o registri regionali dei Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, qualora presenti, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato assegnato il finanziamento.

3. La domanda di partecipazione può essere presentata anche da un **soggetto delegato** dal Legale Rappresentante. In tal caso deve essere allegata la **delega** con cui il Legale Rappresentante indica chiaramente i **poteri conferiti** al delegato (presentazione della domanda, sottoscrizione degli atti e ogni adempimento connesso).

Alla **delega** devono essere allegati i **documenti di identità** in corso di validità del delegante e del delegato.

La domanda è considerata valida solo se la delega è completa e correttamente corredata dalla documentazione richiesta.

4. L'oggetto della PEC deve riportare esclusivamente la dicitura: **"Avviso pubblico Regione Lazio per l'istituzione, potenziamento e finanziamento di centri di riabilitazione per uomini maltrattanti (CUAV)"**.

5. La domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo cuav.laziocrea@pec.laziocrea.it, a pena di esclusione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) ed entro e non oltre le ore 12:00 del sessantesimo (60°) giorno successivo alla medesima data di pubblicazione.

Qualora il termine finale cada in un giorno festivo, esso è prorogato di diritto alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo.

6. Ai fini del rispetto del termine di presentazione farà fede la data e l'orario di invio risultanti dalla ricevuta di accettazione della PEC.

7. Non saranno ammesse le domande:

- a) pervenute oltre il termine indicato;
- b) inviate con modalità differenti dalla PEC obbligatoria;

8. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Scheda progetto e Piano Finanziario (redatto preferibilmente sulla base dell'Allegato C);
- Informativa privacy debitamente sottoscritta (Allegato D);
- In caso di progetti presentati in forma associata, dichiarazione di impegno alla costituzione del partenariato, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti, nella quale siano espressamente indicati i partner aderenti.
- Curriculum del soggetto proponente / degli enti aderenti

9. In caso di progetti presentati in forma associata, in sede di presentazione della domanda il soggetto proponente è tenuto a indicare i soggetti componenti il partenariato e ad allegare una dichiarazione di impegno alla sua costituzione, sottoscritta da tutti i partner. L'atto di partenariato, formalizzato in forma definitiva, dovrà essere trasmesso entro la data di avvio delle attività di cui al paragrafo successivo.

10. L'avvio delle attività dovrà avvenire entro 90 giorni **dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale** della Regione Lazio della graduatoria definitiva. Il mancato avvio entro tale termine costituisce causa di revoca del contributo, salvo comprovati motivi di forza maggiore adeguatamente documentati.

11. Per assistenza tecnico-informatica nella predisposizione o trasmissione della domanda è possibile scrivere a: avvisi.banditi@laziocrea.it

12. L'invio della domanda è ad esclusivo rischio del mittente. L'Amministrazione non

potrà essere ritenuta responsabile in caso di malfunzionamenti, disguidi tecnici, ritardi o qualsiasi impedimento non imputabile alla stessa che comporti il mancato rispetto dei termini perentori del presente articolo.

13. L'Amministrazione procederà, ove necessario, all'attivazione del **soccorso istruttorio**, esclusivamente per la rettifica di irregolarità formali, errori materiali, omissioni non essenziali e meri vizi sanabili, purché non incidenti sulla completezza sostanziale dell'istanza e non comportanti integrazione dei contenuti obbligatori della domanda o degli allegati richiesti.

14. Il soccorso istruttorio non può in alcun caso essere utilizzato per:

- a) presentare ex novo allegati obbligatori non trasmessi;
- b) sostituire documenti incompleti o comunque non conformi ai requisiti richiesti dall'avviso;
- c) integrare parti essenziali della proposta progettuale.

15. In caso di attivazione del soccorso istruttorio, il soggetto proponente dovrà trasmettere le integrazioni richieste entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi; decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Art. 11 – Contenuto delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali devono prevedere interventi rivolti a soggetti di età superiore ai 18 anni. I C.U.A.V. possono accogliere anche autori minorenni, purché siano previste **attività specifiche a loro dedicate** e l'accoglienza sia **espressamente autorizzata** da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es. U.S.S.M.).

2. Le proposte progettuali, predisposte utilizzando l'**Allegato C – Scheda progetto e Piano Finanziario**, devono contenere almeno i seguenti elementi:

- a) descrizione delle **azioni** e degli **interventi** che si intendono realizzare;
- b) definizione dei **programmi di valutazione e monitoraggio** degli interventi e dell'azione progettuale, finalizzati a verificarne efficacia, efficienza e raggiungimento degli obiettivi;
- c) descrizione della **rete territoriale** coinvolta, del livello di integrazione con i servizi competenti e delle modalità di raccordo operativo;
- d) indicazione della **copertura territoriale** degli interventi;
- e) individuazione degli eventuali **istituti penitenziari** in cui si intendono realizzare attività rivolte a uomini autori di violenza;
- f) un **cronoprogramma dettagliato** delle attività previste;
- g) elenco nominativo del **personale impiegato** nel progetto;
- h) un **piano dei costi dettagliato**, articolato per tipologia di spesa e coerente con le attività proposte.

3. Costituisce elemento essenziale della proposta progettuale, ai fini dell'ammissibilità e del riconoscimento del contributo, la previsione di un sistema strutturato di monitoraggio e registrazione delle attività, conforme a quanto disposto dall'art. 7 dell'Intesa del 14 settembre 2022 (Rep. atti n. 184/CSR).

4. La mancata previsione degli elementi sopra indicati comporta l'inammissibilità della proposta progettuale.

5. Le attività previste devono essere **offerte gratuitamente** ai destinatari finali, senza alcun onere economico a carico dei cittadini, salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, e dall'art. 17 della legge n. 69/2019 ("Codice Rosso"), nonché nell'ambito di misure alternative previste dall'Ordinamento penitenziario.

6. È fatto divieto assoluto di applicare **mediazione familiare** o **terapie di coppia** tra autore di violenza e vittima, in conformità ai principi dell'Intesa e alle linee guida nazionali.

7. Le attività progettuali devono essere realizzate **esclusivamente** dal soggetto proponente e/o dai partner formalmente indicati nella domanda. **Non è ammesso l'affidamento a soggetti terzi**, né a titolo oneroso né gratuito.

8. La presa in carico di uomini autori di violenza sottoposti a **sospensione condizionale della pena** è consentita esclusivamente presso C.U.A.V. gestiti da enti o associazioni che:

- a) operano nel campo della prevenzione, assistenza psicologica e recupero degli autori di reati di violenza contro le donne;
- b) sono **iscritti nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero della Giustizia**, istituito con **Decreto 22 gennaio 2025** relativo al riconoscimento e all'accreditamento degli enti abilitati ai percorsi per autori di reati di violenza domestica.

Art. 12 – Valutazione delle proposte progettuali

1. Le domande di partecipazione, complete della documentazione allegata, sono sottoposte a istruttoria amministrativa, volta alla verifica della completezza e della regolarità formale.

Le domande, unitamente ai relativi allegati, che risultano complete e regolari sotto il profilo formale sono successivamente trasmesse alla Commissione di valutazione, cui è demandata in via esclusiva la valutazione di merito dei progetti presentati.

2. La Commissione di valutazione sarà nominata, con atto del Direttore Regionale “Cultura, Politiche Giovani e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile”, dopo la scadenza di presentazione delle domande e sarà composta da tre componenti, designati dalla Regione Lazio tra il proprio personale dipendente rispettivamente con qualifica di dirigente (Presidente) e di funzionari (componenti).

3. La valutazione è effettuata sulla base delle richieste pervenute, **suddivise per ambiti territoriali**, secondo i criteri, sottocriteri e i punteggi indicati nella Tabella seguente.

N.	Criterio	Sottocriteri	Punteggio massimo
1	Qualità complessiva della proposta progettuale	• Coerenza con le finalità dell’Intesa (0–5) • livello di chiarezza, completezza e dettaglio della proposta in relazione agli obiettivi e alle attività previste (0–5) • adeguatezza e coerenza dell’organigramma rispetto alle attività previste (0–5); • verifica qualità e completezza del sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi, in conformità all’art. 7 dell’Intesa, con riferimento a: – modalità di registrazione e documentazione dei programmi; – rilevazione della tipologia di violenza; – sistemi di monitoraggio degli esiti e degli abbandoni; – previsione di attività strutturate di follow up finalizzate alla prevenzione della recidiva (0–5) • Qualità della rete e integrazione territoriale (0–10)	Max 40

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso C.U.A.V

		• Attività di formazione del personale (0–5) • Attività di supervisione del personale (0–5)	
2	Esperienza del soggetto proponente e competenze dell'équipe	• Esperienza documentata del soggetto proponente o del partenariato (0–10) • Esperienza documentata del personale impiegato nel progetto (0–10)	Max 20
3	Piano economico-finanziario	• Coerenza del piano dei costi con le attività progettuali (0–8) • Sostenibilità finanziaria complessiva del progetto (0–2)	Max 10

4. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che conseguano un punteggio inferiore a **45 punti** sul totale massimo di 70.

5. Per ciascun ambito territoriale, saranno finanziati i progetti con **punteggio più elevato**, distinti per tipologia di intervento (**istituzione o potenziamento**) e **fino a concorrenza delle risorse disponibili** per ciascun territorio, nel rispetto della ripartizione di cui all'art. 3.

6. In caso di parità di punteggio, la priorità è attribuita al progetto che ha conseguito il punteggio più elevato nel criterio di cui al punto 1. In caso di ulteriore parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

7. Qualora i progetti finanziabili non esauriscano le risorse assegnate agli ambiti territoriali, le eventuali economie saranno attribuite ai progetti **ammessi ma non finanziati, a prescindere** dall'ambito territoriale del proponente, secondo l'**ordine della graduatoria complessiva** basata sul punteggio di merito nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e pieno utilizzo delle risorse disponibili.

8. La Commissione di valutazione, al termine dei lavori, formula le graduatorie delle domande ammesse, distinte per ambito territoriale, e le trasmette al RUP unitamente ai relativi verbali.

9. Sulla base delle graduatorie formulate dalla Commissione di valutazione, il RUP provvede all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun progetto ammesso a contributo.

10. Il RUP, preso atto delle graduatorie formulate dalla Commissione, provvede alla loro approvazione con apposito atto, recante altresì l'indicazione del CUP attribuito a ciascun progetto ammesso, e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale di LAZIOcrea S.p.A. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 13 – Modalità e tempi per l'erogazione del contributo

1. Le risorse economiche assegnate a ciascun beneficiario sono erogate a seguito dell'adozione del provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive e previa verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in conformità alla normativa vigente.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla preventiva verifica, da parte dell'Area regionale competente in materia di Famiglia e Pari Opportunità, del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco regionale dei Centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V.), istituito ai sensi dell'Intesa del 14 settembre 2022 (Rep. atti n. 184/CSR).

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che risultino regolarmente iscritti al suddetto elenco secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa regionale di riferimento.

4. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale dei Centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V.). Qualora il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso alla data di approvazione della graduatoria, il progetto può essere ammesso e finanziato con riserva, restando sospesa l'erogazione del contributo fino alla definizione positiva del procedimento di iscrizione.

5. Il Beneficiario è tenuto a trasmettere a LAZIOcrea la “Comunicazione dell’Avvio delle Attività”, **entro 15 giorni dalla data effettiva di avvio delle attività**. La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite PEC alla casella cuav.laziocrea@pec.laziocrea.it

6. Il contributo è erogato in **due tranche**, come di seguito specificato.

7. L'erogazione dell'anticipazione, pari al **70%** dell'importo concesso, è subordinata alla trasmissione dei seguenti documenti:

- a) **“Comunicazione dell’Avvio delle Attività”**, sottoscritta dal/dalla Legale Rappresentante;
- b) **Richiesta formale di anticipazione**;
- c) Indicazione degli **estremi del conto corrente dedicato**, intestato al beneficiario, da utilizzare esclusivamente per l'accreditamento del contributo e per i pagamenti relativi al progetto;
- d) **Garanzia fideiussoria**, obbligatoria per i soggetti del Terzo Settore o per i capofila diversi da enti pubblici locali o sanitari, rilasciata tramite:
 - polizza fideiussoria bancaria;

- polizza assicurativa;
- garanzia rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 D.Lgs. 385/1993.

La fidejussione deve essere conforme alle condizioni previste dalla normativa vigente e vincolata fino all'erogazione del saldo.

8. Il saldo, pari al 30% dell'importo concesso, è erogato previa verifica con esito positivo della documentazione amministrativo-contabile, composta da:

- a) **Relazione finale dettagliata**, a firma del/della Legale Rappresentante, relativa alle attività svolte, ai risultati raggiunti e agli obiettivi conseguiti;
- b) **Report di monitoraggio**, redatto in conformità a quanto previsto dall'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 184/CSR), nonché coerente con il progetto approvato;
- c) **Rendicontazione analitica delle spese sostenute**, coerente con il piano finanziario presentato e munita di relativa documentazione giustificativa (fatture, quietanze, mandati di pagamento);
- d) Per gli **enti pubblici**, è sufficiente la presentazione di una **determinazione dirigenziale** che approva il rendiconto complessivo per voci di spesa, con evidenza dei mandati di pagamento quietanzati.

9. L'intera documentazione contabile in originale deve essere conservata dal beneficiario per eventuali controlli da parte degli organi preposti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

10. Qualora la spesa rendicontata risulti **inferiore** alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo sarà rideterminato in misura pari alla **spesa effettivamente sostenuta e**

riconoscibile, con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente già percepite in eccedenza.

11. Qualora la spesa rendicontata risulti **superiore** all'importo del contributo concesso, la quota eccedente rimarrà interamente a carico del soggetto beneficiario.

Art. 14 – Spese ammissibili e rendicontazione

1. Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo di autorizzazione, purché strettamente coerenti con gli obiettivi e le azioni dell'Avviso e riferite ad attività progettuali avviate e realizzate nel medesimo periodo, debitamente documentate e quietanzate secondo le modalità stabilite.

2. Ai fini del presente Avviso, il periodo di eleggibilità coincide con l'intervallo temporale entro il quale le spese devono essere effettivamente sostenute e quietanzate, con comprovabile esecutività del pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite, anche sotto il profilo giuridico, a obbligazioni assunte successivamente alla data del provvedimento di concessione del contributo e sostenute entro il termine di conclusione delle attività, comprensivo di eventuale proroga autorizzata; non sono in ogni caso riconoscibili spese sostenute al di fuori di tale periodo.

3. I requisiti generali di ammissibilità delle spese sono:

- a) assenza di doppio finanziamento, pubblico o privato;
- b) effettività, definitività e tracciabilità della spesa, corredata da idonea documentazione giustificativa e relativa quietanza; non sono in ogni caso ammissibili pagamenti effettuati in contanti;
- c) coerenza con il progetto approvato e con il piano finanziario;

d) rispetto dei limiti percentuali previsti per voci di spesa.

6. Sono ammissibili, ove pertinenti e coerenti con il progetto presentato, le seguenti categorie di spesa:

- a) spese di progettazione;
- b) spese per il personale, comprensive delle attività di coordinamento. Ai fini della rendicontazione devono essere prodotti:
 - lettere di incarico recanti data di inizio e fine;
 - tipologia dell'incarico;
 - monte ore previsto;
 - costo orario lordo, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del datore di lavoro, asseverato da un consulente del lavoro o da altro professionista abilitato; per gli enti pubblici, tale costo può essere attestato dal competente ufficio del personale o da altra struttura interna preposta, sulla base della normativa vigente e dei contratti collettivi applicabili;
- c) spese per locazione di immobili, previa presentazione del contratto con indicazione del periodo di riferimento;
- d) spese per utenze relative alla sede operativa;
- e) spese per il leasing o il noleggio di arredi, attrezzature e apparecchiature informatiche. L'acquisto di beni mobili è ammesso esclusivamente per beni di modico valore, di importo unitario non superiore a euro 516,46, in coerenza con la normativa vigente in materia e ove strettamente necessari alla realizzazione delle attività progettuali. Non è in ogni caso ammesso il frazionamento artificioso della spesa finalizzato ad eludere il suddetto limite. Qualora più beni siano funzionalmente collegati o costituiscano un insieme unitario sotto il profilo

tecnico o operativo, il valore degli stessi sarà considerato complessivamente ai fini della verifica del limite di ammissibilità

- f) spese per servizi di pulizia dei locali;
- g) spese per materiali di consumo (es. cancelleria, prodotti per la pulizia);
- h) spese per attività di informazione, promozione e comunicazione delle attività progettuali, comprese la realizzazione di materiali informativi, campagne di sensibilizzazione, eventi pubblici e strumenti di comunicazione digitale;
- i) rimborsi di viaggio strettamente connessi alle attività progettuali, debitamente documentati;
- j) spese per il sistema di monitoraggio, in conformità all'art. 7 dell'Intesa del 14 settembre 2022;
- k) spese per la formazione continua del personale;
- l) spese per attività di supervisione professionale e tecnica.

7. Il piano finanziario deve rispettare i seguenti limiti:

- a) almeno l'80% del costo complessivo del progetto deve essere destinato alle spese direttamente connesse alla realizzazione delle attività progettuali, incluse le spese per il personale e per i servizi agli utenti;
- b) la restante quota, fino a un massimo del 20%, può essere destinata a spese generali, di progettazione, coordinamento e amministrative, purché strettamente connesse al progetto.

8. L'IVA è ammissibile esclusivamente qualora costituisca un costo effettivo e non recuperabile da parte del beneficiario.

9. In deroga a quanto previsto dal comma 2, sono ammissibili le spese di progettazione sostenute successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, purché strettamente connesse alla predisposizione della proposta progettuale presentata a finanziamento.

10. L'attività di volontariato non può essere retribuita. Sono ammessi esclusivamente rimborsi spese documentati.

11. Non sono ammissibili:

- a) interventi edilizi e ristrutturazioni;
- b) acquisto di beni immobili;
- c) oneri finanziari (interessi, penali, ecc.);
- d) IVA recuperabile;
- e) acquisto di veicoli;
- f) spese non direttamente connesse al progetto.

12. Le spese non previste nel piano finanziario non sono riconosciute, salvo preventiva autorizzazione.

13. Sono ammesse variazioni tra le singole voci del piano finanziario approvato che comportino uno scostamento entro il limite del 5% del costo totale del progetto, senza preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), fermo restando che tali variazioni non comportano in alcun caso un aumento del contributo concedibile. Resta fermo il rispetto dei limiti percentuali di cui al comma 7. Le variazioni che comportino uno scostamento superiore al suddetto limite del 5% sono subordinate alla preventiva autorizzazione del RUP. In ogni caso, il contributo riconoscibile resta invariato in aumento ed è ridotto in caso di minore spesa rendicontata.

14. Le eventuali richieste di variazione del piano finanziario devono essere preventivamente autorizzate e trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo cuav.laziocrea@pec.laziocrea.it

15. I documenti di spesa devono:

- a) riferirsi esclusivamente alle attività progettuali;
- b) essere pertinenti al periodo di eleggibilità;
- c) essere corredati da idonea quietanza;
- d) essere riconducibili al progetto in modo univoco.

Non sono ammissibili preventivi, fatture pro forma o documentazione priva di valore fiscale.

16. I documenti di spesa emessi successivamente all'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP) sono riconoscibili esclusivamente se recano il relativo CUP.

17. A conclusione del progetto, il beneficiario è tenuto a trasmettere:

- a) il report finale delle attività con evidenza dei risultati come previsto dall'Intesa del 14 settembre 2022.
- b) il rendiconto dettagliato delle spese.

18. La rendicontazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione del progetto tramite la piattaforma informatica dedicata, secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione.

19. Tutti i dati e le informazioni rese in sede di rendicontazione sono autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione originale per eventuali controlli.

20. Le dichiarazioni sono rese nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Art. 15 – Monitoraggio

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a garantire un adeguato sistema di **monitoraggio delle attività**, in coerenza con quanto previsto dall'Intesa Rep. atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022, assicurando la raccolta, la registrazione e la trasmissione dei dati relativi alla realizzazione del progetto e al funzionamento del C.U.A.V.
2. Il monitoraggio deve riguardare, in particolare, gli elementi necessari alla valutazione dell'efficacia degli interventi, tra cui:
 - a) numero di utenti presi in carico, caratteristiche e tipologia dei percorsi avviati;
 - b) frequenza, continuità e durata degli interventi individuali o di gruppo;
 - c) eventuali abbandoni e motivazioni;
 - d) esiti dei percorsi e indicatori di risultato;
 - e) dati relativi alla valutazione periodica del rischio, ove prevista nell'ambito del programma;
 - f) attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione realizzate.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a dotarsi e mantenere attivo, per tutta la durata del progetto, un sistema di raccolta e gestione delle informazioni conforme a quanto previsto dall'art. 7 dell'Intesa del 14 settembre 2022, garantendo la tracciabilità dei percorsi, la documentazione dei programmi attivati, la rilevazione degli esiti e degli abbandoni, nonché lo svolgimento di attività di follow up sui partecipanti
4. I beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Regione Lazio le informazioni e la documentazione necessarie al monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto. Le modalità operative, la periodicità degli adempimenti, gli eventuali modelli da utilizzare e i termini per la trasmissione saranno definiti e comunicati mediante specifiche

comunicazioni rivolte ai soggetti beneficiari, successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati.

5. La Regione potrà richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori informazioni, approfondimenti o chiarimenti relativi all'attuazione delle attività progettuali, nonché la produzione di dati aggiuntivi ai fini del monitoraggio regionale o nazionale.

6. I dati raccolti dai soggetti beneficiari dovranno essere trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, assicurando la tutela della riservatezza degli utenti.

7. Il mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio e trasmissione dei dati potrà comportare la sospensione dell'erogazione del contributo, la riduzione dello stesso o, nei casi più gravi, la **revoca del finanziamento**, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del presente Avviso.

Art. 16 – Revoca totale o parziale del contributo

1. Il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte, con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate, nei casi di seguito indicati.

2. Costituiscono cause di revoca totale del contributo:

- a) il mancato rispetto dell'obbligo di continuità delle attività del C.U.A.V. per un periodo almeno pari a quello per il quale è stato assegnato il finanziamento, ai sensi dell'Intesa del 14 settembre 2022, nonché dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020;

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso C.U.A.V

- b) la mancata realizzazione, totale o sostanziale, degli interventi previsti dal progetto approvato, ovvero il mancato rispetto della durata massima di 12 mesi per l'attuazione delle attività, salvo proroga formalmente autorizzata dall'Amministrazione regionale;
- c) la realizzazione di modifiche sostanziali al progetto, al partenariato, alle attività, agli obiettivi o al quadro economico, non previamente autorizzate dalla Regione Lazio o da LAZIOcrea S.p.A.;
- d) il riscontro, in qualsiasi fase del procedimento, di forme dirette o indirette di subappalto, affidamento a terzi, delega operativa o esternalizzazione non consentita, in violazione delle disposizioni del presente Avviso;
- e) l'accertata insussistenza, anche parziale, ovvero il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dal presente Avviso, rilevata in sede di controllo preliminare, in itinere o successivo;
- f) la mancata trasmissione della rendicontazione finale nei termini stabiliti, ovvero la presentazione di una rendicontazione irregolare, incompleta, non supportata da idonea documentazione giustificativa o priva del CUP sulle fatture, tale da impedire la verifica della spesa;
- g) la mancata trasmissione dei flussi informativi, delle comunicazioni obbligatorie o degli aggiornamenti richiesti dall'Amministrazione regionale o da LAZIOcrea S.p.A.;
- h) l'utilizzo, anche parziale, del contributo per finalità diverse da quelle approvate o non coerenti con le categorie di spesa ammissibili;
- i) la presentazione di dichiarazioni non veritiere o la produzione di atti, documenti o informazioni risultate false o mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- j) la mancata esecuzione dell'iniziativa in conformità a quanto previsto nell'istanza approvata.

3. Nei casi di cui al comma 2, qualora il contributo sia già stato erogato, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione alla data della restituzione.

4. Costituiscono cause di revoca parziale del contributo:

- a) il sostenimento di spese inferiori rispetto all'importo ammesso a finanziamento;
- b) il sostenimento di spese non ammissibili, non coerenti con il Piano Finanziario approvato o prive di adeguata documentazione contabile e quietanzante;
- c) la mancata realizzazione di alcune attività del progetto, senza che ciò comporti l'impossibilità di perseguire gli obiettivi generali dell'intervento;
- d) ogni altra irregolarità che comporti un minor importo rendicontabile rispetto al finanziamento concesso.

5. L'eventuale importo da revocare è determinato in relazione alla quota di attività non realizzate o alla quota di spese non riconosciute. Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite dal beneficiario entro il termine indicato nel relativo provvedimento di revoca.

6. Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere alla segnalazione alle autorità competenti in caso di accertamento di irregolarità rilevanti, falsità dichiarative o indebita percezione del contributo.

Art. 17 – Trattamento e protezione dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 in versione vigente (“Codice della Privacy”), si informa che i dati personali conferiti dai partecipanti al presente Avviso, ivi inclusi i dati dei dipendenti, collaboratori, referenti e componenti del partenariato, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza solo ed esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura.

2. Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:

- telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
- modulo di contatto disponibile alla seguente url:
<https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>
- e-mail: urp@regione.lazio.it
- PEC: urp@pec.regione.lazio.it .

3. Ai sensi dell’art. 28 GDPR, LAZIOcrea S.p.A. è stata designata quale Responsabile del trattamento, in quanto soggetto incaricato della gestione procedurale, amministrativa, informatica e documentale connessa al presente Avviso.

4. Per le informazioni prescritte dall’art 13 GDPR si rinvia all’informativa sulla privacy relativa al trattamento dei dati raccolti per la partecipazione e gestione delle attività di cui al presente Avviso che l’interessato dovrà firmare per presa visione ai fini dell’ammissibilità della relativa domanda di partecipazione.

Art. 18 – Informazioni o comunicazioni

Il presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) ed è reperibile sul portale istituzionale di LAZIOcrea S.p.A., www.laziocrea.it, nella sezione dedicata agli Avvisi pubblici. Eventuali comunicazioni, aggiornamenti, integrazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso saranno pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale di LAZIOcrea S.p.A., costituendo tale pubblicazione a tutti gli effetti comunicazione ufficiale nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 19 – Foro competente

1. Avverso gli atti e i provvedimenti adottati nell'ambito della presente procedura è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Resta ferma la competenza del Giudice Amministrativo per le controversie relative alla procedura di selezione, ammissione, esclusione, concessione, revoca o decadenza del contributo.
3. Per le controversie devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, concernenti l'attuazione, la gestione, l'erogazione, la rendicontazione o la restituzione del contributo, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.